

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p>Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza</p> <p>1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.</p> <p>2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due.</p> <p>3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.</p>	<p>Articolo 25 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza</p> <p>1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.</p> <p>2. Ogni singola concessione di suolo ha durata massima di cinque giorni anche non consecutivi e non potrà superare le dimensioni massime di metri quattro per due. Una diversa durata delle concessioni di suolo in caso di attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza approvate dalla Civica Amministrazione può essere determinata con la deliberazione della Giunta Comunale di approvazione.</p> <p>3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.</p>
<p>Articolo 47 - Occupazioni per traslochi</p> <p>1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.</p> <p>2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.</p> <p>3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le</p>	<p>Articolo 47 - Occupazioni per traslochi</p> <p>1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto. da un luogo ad un altro.</p> <p>2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni prima alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.</p> <p>3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le</p>

<p>istanze dovranno essere presentate almeno <i>quindici</i> giorni prima al Settore competente.</p> <p>4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.</p>	<p>istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.</p> <p>4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.</p>
<p>Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili</p> <p>1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto.</p> <p>2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:</p> <p>a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;</p> <p>b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;</p> <p>c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;</p> <p>d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.</p> <p>3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.</p> <p>4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.</p> <p>5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.</p>	<p>Articolo 48 - Occupazioni per lavori edili</p> <p>1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.</p> <p>2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:</p> <p>a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;</p> <p>b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;</p> <p>c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;</p> <p>d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.</p> <p>3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.</p> <p>4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.</p> <p>5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.</p>
<p>Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati</p> <p>1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.</p> <p>2. <i>La richiesta deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione. In caso di rinnovo, la richiesta dovrà essere</i></p>	<p>Articolo 49 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati</p> <p>1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere, è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.</p> <p>2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre</p>

<p><i>presentata almeno quindici giorni prima nel caso di ampliamento o modifiche della superficie, e almeno sette giorni prima se l'occupazione rimane invariata.</i></p> <p>3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.</p> <p>4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.</p> <p>5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.</p>	<p>ordinanza viabile, quindici giorni prima se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione deve essere presentata almeno quindici giorni prima della scadenza dell'occupazione.</p> <p>3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.</p> <p>4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.</p> <p>5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.</p>
<p>Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali</p> <p>1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico.</p> <p>2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.</p> <p>3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).</p> <p>4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.</p> <p>5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:</p> <p>a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;</p> <p>b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;</p> <p>c) curare la pronta rimozione delle situazioni di</p>	<p>Articolo 50 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali</p> <p>1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa è la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.</p> <p>2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.</p> <p>3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).</p> <p>4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.</p> <p>5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:</p> <p>a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;</p>

<p>pericolosità; d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni. 6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico. 7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri. 8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 14 comma 1.</p>	<p>b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli; c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità; d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni. 6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico. 7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri. 8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 14 comma 1.</p>
<p>ALLEGATO A B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,85 della tariffa ordinaria.</p> <p>Omissis...</p> <p><i>7. Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree adiacenti lo stadio in occasione di partite di calcio o altri eventi che si svolgono allo stadio: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni nelle aree autorizzate in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono in aree diverse</i></p>	<p>ALLEGATO A B - COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE 2 quater. Occupazioni permanenti con edicole per la vendita di giornali e riviste: coefficiente moltiplicatore 0,75 della tariffa ordinaria.</p> <p>La categoria viaria I è applicata esclusivamente per la determinazione del canone relativo alle occupazioni con chioschi edicola ubicati nella Zona Urbana Centrale Storica (ZUCS) in considerazione della maggiore redditività delle occupazioni ricadenti nelle strade di particolare pregio, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico veicolare e pedonale. Ai chioschi edicola che, pur essendo ubicati in zone soggette a vincoli o in ambiti centrali non compresi nella ZUCS, è applicata la categoria viaria II.</p> <p>Omissis...</p> <p>7. Occupazioni temporanee per Operatori del Commercio fuori dalle aree mercatali su posteggi dati in concessione, in occasione di mercati tematici o periodici e in occasione di mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli: coefficiente moltiplicatore 2,5 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione nelle aree adiacenti gli stadi in occasione di eventi sportivi che si svolgono</p>

<p>dallo stadio (Palaolimpico, Palatorino o altro): coefficiente moltiplicatore 10,00 della tariffa ordinaria.</p>	<p>all'interno degli stessi: coefficiente moltiplicatore 5,00 della tariffa ordinaria. Per le occupazioni su posteggi dati in concessione in occasione di eventi o manifestazioni che si svolgono negli stadi o in aree diverse dagli stadi (ex Palaisozaki o altro): coefficiente moltiplicatore 20,00 della tariffa ordinaria."</p>
<p>Omissis....</p>	<p>Omissis...</p>
<p>10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche e/o Promozionali o ad esse correlate e per Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00.</p>	<p>10. Occupazioni temporanee per Attività Economiche non diversamente disciplinate al precedente punto 7 e/o Promozionali o ad esse correlate e Riserva di aree pubbliche per uso privato non altrimenti disciplinate: coefficiente moltiplicatore 10 della tariffa ordinaria. La tariffa, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 35,00."</p>
<p>Omissis...</p>	<p>Omissis...</p>